

# **Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati**

Consiglio di amministrazione 20/03/2026

## Indice

	Pagina
Indice .....	2
1 Obiettivo del documento .....	4
2 Quadro normativo di riferimento .....	7
2.1 Normativa esterna.....	7
2.2 Normativa interna.....	8
3 Definizioni e acronimi .....	9
4 Ambito di applicazione.....	17
4.1 Classificazione delle operazioni con Soggetti collegati.....	18
4.2 Operazioni in autoregolamentazione.....	19
4.3 Esenzioni e deroghe .....	20
4.3.1 Operazioni di importo esiguo .....	20
4.3.2 Operazioni ordinarie .....	21
4.3.3 Operazioni con Società controllate o sottoposte a influenza notevole.....	22
4.3.4 Altre esenzioni.....	22
5 Principali ruoli e responsabilità .....	23
5.1 Affari societari e legali .....	23
5.2 Funzione Risk management .....	23
5.3 Funzione Compliance .....	24
5.4 Funzione Internal Audit .....	24
5.5 Comitato Rischi.....	24
5.6 Collegio sindacale.....	24
5.7 Consiglio di amministrazione.....	25
5.8 Assemblea dei soci .....	25
5.9 Il Comitato Amministratori indipendenti .....	25
6 Procedure e macro-attività.....	27
6.1 Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati.....	27
6.2 Limiti alle attività di rischio.....	28
6.3 Gestione operativa delle Operazioni con soggetti collegati .....	31
6.3.1 Fase pre-deliberativa: identificazione e qualificazione dell'Operazione, attività istruttoria .....	31
6.3.2 Deliberazioni.....	33
6.3.3 Procedura in caso di parere negativo del Comitato Amministratori indipendenti .....	33
6.3.4 Operazioni di competenza dell'Assemblea .....	34
6.3.5 Operazioni per il tramite di Società controllate.....	35

6.3.6 Delibere quadro.....	35
6.4 Operazioni in regime art. 136 TUB.....	36
6.4.1 Ambito soggettivo di applicazione.....	36
6.4.2 Ambito oggettivo di applicazione.....	37
6.4.3 Esenzioni.....	38
6.4.4 Procedura deliberativa.....	38
6.5 Rapporti con soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della direttiva 2013/36/UE.....	38
6.6 Operazioni compiute da dipendenti e collaboratori a contratto.....	39
6.7 Gestione delle operazioni successivamente alla loro conclusione.....	40
6.8 Flussi informativi.....	40
6.8.1 Informativa al mercato.....	40
6.8.2 Segnalazioni di Vigilanza.....	41
6.8.3 Informativa finanziaria periodica.....	41
6.8.4 Informativa verso il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e il Comitato Amministratori indipendenti.....	41
6.9 Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e altre operazioni con soggetti collegati.....	42
6.9.1 Settori di attività e tipologie di rapporto economico in potenziale conflitto d'interesse con i soggetti collegati.....	42
6.9.2 Propensione al rischio nell'attività verso l'insieme dei soggetti collegati.....	43
6.9.3 Individuazione e censimento dei Soggetti Collegati.....	43
6.9.4 Processi di controllo a garanzia della corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e verifica della corretta impostazione delle Politiche e della loro applicazione.....	43

## 1 Obiettivo del documento

La normativa di settore e la particolare disciplina adottata da Banca d'Italia per le banche e i gruppi bancari, prevedono specifici presidi di carattere organizzativo, procedurale e di controllo in merito alle operazioni con determinate categorie di soggetti (tutte *infra* definite). In particolare, la disciplina mira a presidiare il rischio che la vicinanza di alcuni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre tipologie di transazioni perfezionate con gli stessi soggetti, con possibili (i) distorsioni nel processo di allocazione delle risorse (ii) esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati (iii) danni per gli azionisti, i depositanti e gli *stakeholders*; ciò anche al fine del rispetto dei limiti prudenziali definiti dalla normativa di settore.

Le previsioni contenute nella regolamentazione emanata da Banca d'Italia si indirizzano, in primo luogo, agli esponenti aziendali quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti della banca. Al contempo, potenziali rischi di conflitti di interesse, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e di collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (ad esempio siano azionisti di società, direttamente o tramite familiari).

La normativa prevede, inoltre, specifici obblighi di monitoraggio e di controllo da parte dei competenti organi sociali e delle funzioni aziendali, oltre a particolari obblighi informativi verso l'Autorità di Vigilanza e i soci.

In attuazione del richiamato quadro normativo e tenendo conto del principio di proporzionalità, Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito, la "Banca", o "Volksbank" o "BPAA") adotta il presente Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati (in seguito, anche il "Regolamento"), nel quale sono formalizzate regole interne intese ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'*iter* di individuazione e di approvazione delle seguenti operazioni<sup>1</sup>:

- le **Operazioni con Soggetti Collegati** ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche, Parte Terza, Capitolo 11 - Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati (Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e suoi successivi aggiornamenti, in seguito anche la "Circolare 285" o le "Disposizioni di Vigilanza");
- le **Operazioni con gli Esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136** del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e

---

<sup>1</sup> Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, la disciplina prevista dall'art. 2391-*bis* del Codice civile in materia di operazioni con parti correlate, a decorrere dal 27 marzo 2024, si applica alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati. Pertanto, sono state escluse dall'ambito applicativo della disciplina primaria, e dunque anche della relativa regolamentazione di attuazione contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera 17221/2010 e successive modifiche, gli emittenti azioni diffuse presso il pubblico in misura rilevante (categoria, quest'ultima, in cui rientra BPAA).

creditizia (di seguito il “TUB”) nonché ai sensi della Circolare Banca d’Italia 229/1999 “Istruzioni di Vigilanza per le Banche” con particolare riferimento al Titolo II – Capitolo 3 “Obbligazioni degli Esponenti Bancari”;

- le **Operazioni diverse da quelle precedenti** a cui applicare, in parte, le disposizioni del presente Regolamento in attuazione della Circolare 285 che rimette alle banche la valutazione dell’opportunità di stabilire regole più stringenti rispetto al set di regole minimali ivi previsto (di seguito, le “Operazioni in autoregolamentazione”).

Più specificamente, il presente Regolamento stabilisce:

- I. con riferimento ai rapporti con i Soggetti Collegati:
  - (i) i criteri per identificare i Soggetti Collegati;
  - (ii) i casi di esenzione dall’applicazione delle regole di istruttoria, deliberazione e informazione agli organi e dalle regole di informativa al mercato;
  - (iii) le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con Soggetti Collegati;
  - (iv) gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli organi sociali della Capogruppo aventi ad oggetto le operazioni con Soggetti Collegati;
  - (v) i presidi necessari ad assicurare verso il mercato l’informativa sulle operazioni con parti correlate<sup>2</sup> e l’informativa finanziaria periodica;
  - (vi) i limiti alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
  - (vii) gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti della Banca d’Italia sull’attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
- II. con riferimento ai rapporti con gli esponenti delle banche ai sensi dell’art. 136 TUB:
  - (i) i criteri per identificare le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad altri soggetti, di fatto viene ad instaurarsi in capo agli esponenti;
  - (ii) le operazioni interessate e i casi di esenzione;
  - (iii) il processo di istruttoria e deliberazione delle operazioni;
- III. con riferimento alle Operazioni in autoregolamentazione:
  - (i) l’individuazione delle operazioni che rientrano nell’ambito di tale definizione; in particolare, nell’ambito delle Operazioni in autoregolamentazione, la Banca considera le operazioni in relazione alle quali sia stata dichiarata una situazione di interesse ex art. 2391 c.c. da parte di un esponente aziendale;
  - (ii) le disposizioni applicabili a tali operazioni.

---

<sup>2</sup> Rileva in questo senso il Principio contabile internazionale n. 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (IAS 24) elaborato dall’International Accounting Standards Board.

L'impianto organizzativo che deriva dal presente Regolamento consente inoltre di:

- assicurare i presidi di informativa e documentazione previsti in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate in attuazione dell'art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della Direttiva UE 2013/36 (CRD), come modificata dalla Direttiva UE 2019/878 (Direttiva CRD V), recepita con l'atto di emanazione del 35° Aggiornamento della Circolare 285;
- adempiere agli obblighi informativi di Bilancio previsti dal principio contabile internazionale n. 24 (IAS 24);
- inoltrare a Banca d'Italia, con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente, le segnalazioni relative alle attività di rischio e alle Operazioni con Soggetti Collegati;
- mappare e verificare le posizioni rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza di giudizio ai sensi del DM 169/2020 come disciplinato nella normativa interna infra richiamata in materia di *fit and proper*;

Il presente Regolamento definisce inoltre le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi nei confronti dei Soggetti Collegati (di seguito, le "Politiche") che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, sono comunicate all'Assemblea dei soci e tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse rilevano altresì, in quanto complementari al presente Regolamento, altre disposizioni adottate dalla Banca, ove applicabili. In particolare, rileva la regolamentazione interna concernente la *disclosure* in merito alle situazioni di interesse (anche non necessariamente in conflitto con quello sociale) di cui gli esponenti aziendali siano portatori nonché l'obbligo di astensione in capo agli amministratori dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Tenuto conto che le azioni BPAA sono negoziate nel sistema multilaterale gestito da Vorvel SIM Spa, restano, inoltre, fermi gli obblighi di informativa al mercato previsti dal Regolamento 596/2014 (c.d. MAR) e disciplinati nella regolamentazione interna richiamata nel prosieguo.

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio di amministrazione, previo analitico e motivato parere vincolante del Comitato Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale in ordine alla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della normativa di settore. In tale sede, le strutture interne interessate<sup>3</sup>, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina di Vigilanza.

Con lo stesso iter sopra riportato, il presente Regolamento viene riesaminato almeno ogni tre anni oppure quando si verificano circostanze significative che richiedono modifiche o integrazioni, al fine di garantire l'efficacia delle misure adottate e la conformità alla normativa di settore. Nell'ambito della propria attività di direzione e coordinamento, la Banca fornisce alle

---

<sup>3</sup> Cfr., in particolare, par. 5 di questo Regolamento (Principali ruoli e responsabilità).

società controllate del gruppo bancario apposite istruzioni e direttive al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei presidi e dei procedimenti previsti dal presente Regolamento. A tal fine, la Banca può richiedere l'applicazione di presidi coerenti con quanto ivi disciplinato tenendo conto della specificità delle singole società ed in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse.

Ai fini dell'informativa da fornire agli Organi, alle Autorità di Vigilanza e al mercato, la Banca provvede a raccogliere le informazioni che è necessario acquisire da tali società, nei casi in cui la normativa faccia ad esse riferimento.

Il presente Regolamento e ogni relativa modifica sono resi pubblici nel sito internet della Banca [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e messi a disposizione del pubblico. |

## 2 Quadro normativo di riferimento

| Per quanto non espressamente statuito nel presente Regolamento, si intendono richiamate le norme e gli orientamenti di rango nazionale ed europeo tempo per tempo applicabili in materia nonché le previsioni contenute nei documenti di comando richiamati nel prosieguo. |

### 2.1 Normativa esterna

- | In linea con quanto indicato nell'art. 53, commi 4 ss., TUB, alla Banca d'Italia è demandato il compito di disciplinare, in coerenza con le indicazioni del CICR, i conflitti di interesse e le condizioni e i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, una influenza sulla gestione della banca o del Gruppo bancario nonché dei soggetti ad essi collegati. In attuazione della disposizione indicata, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d'Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, contenuta nel titolo V, cap. 5 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006. Con l'aggiornamento n. 33 del 23 giugno 2020 la Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche" (di seguito anche "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" o "Circolare 285") è stata integrata nella parte III con il nuovo cap. 11 avente ad oggetto la disciplina sulle "attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati", precedentemente contenuta nella sopra menzionata Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del gruppo. La regolamentazione stabilita, come detto, mira a preservare l'oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l'esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiati.
- L'art. 136 TUB disciplina le speciali procedure deliberative, rinforzate, che devono essere rispettate dalle banche italiane per la stipulazione di rapporti economici con i

propri esponenti bancari<sup>4</sup>. La norma prescrive gli adempimenti necessari a superare il divieto posto in termini generali per gli “esponenti” delle banche italiane (intesi come i soggetti che svolgono “funzioni di amministrazione, direzione o controllo” in tali società) di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca nella quale gli stessi soggetti esercitano la propria carica di esponente. Tale divieto è superabile soltanto previa attivazione di una speciale procedura deliberativa (deliberazione favorevole dell’organo di amministrazione presa all’unanimità, con esclusione del voto dell’esponente interessato, e voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo). La violazione della citata norma è sanzionata anche penalmente.

- Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 (“DM n. 169/2020” o “Decreto MEF”) recante il “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità [...] degli esponenti aziendali delle banche [...]*”.
- Resta ferma, per quanto riguarda l’informazione finanziaria periodica, l’applicazione delle norme di legge e dei principi contabili internazionali ai fini della predisposizione del bilancio annuale e semestrale (in conformità allo IAS 24), che include una specifica rendicontazione delle operazioni con Parti Correlate, come definite dai principi stessi. A tale normativa contabile sono tenute a dare applicazione tutte le società del gruppo che utilizzano i principi IAS, dovendo a tal fine avere riguardo alla rendicontazione delle operazioni effettuate da ciascuna di tali società anche con le proprie Parti Correlate.
- Restano ovviamente ferme le disposizioni speciali e di diritto societario comune che presidiano i rapporti caratterizzati dalla presenza di interessi, anche non in conflitto, in capo ad alcune specifiche Parti Correlate, quali ad esempio gli azionisti e i componenti degli organi di amministrazione (art. 2391 cod. civ. e le connesse disposizioni sugli illeciti penali di cui agli artt. 2629-*bis* e 2634 cod. civ., art. 2373 cod. civ., art. 53, comma 4, TUB).
- Si richiama infine la necessità di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate, così come previsto nell’atto di emanazione del 35° aggiornamento<sup>5</sup> alla Circolare Banca d’Italia n. 285. |

## 2.2 Normativa interna

- | Statuto sociale;

---

<sup>4</sup> Il testo dell’art. 136 TUB è stato sensibilmente modificato dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (Legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - c.d. “D.L. Crescita *bis*”) e più recentemente dal D.lgs. 12 maggio 2015 n. 72.

L’ambito di applicazione dell’art. 136 TUB è definito nella Circolare Banca d’Italia n. 229 del 1999, Titolo II, Capitolo 3, “Obbligazioni degli esponenti bancari”.

<sup>5</sup> Emanato in data 2 luglio 2021.

- Progetto di governo societario;
- Codice Etico;
- Codice comportamentale e disciplinare in Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
- Policy Gestione delle Informazioni privilegiate e degli obblighi di informazioni
- Policy requisiti di idoneità degli esponenti aziendali (Policy *Fit & Proper*);
- Regolamento sul processo di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali (Regolamento *Fit & Proper*);
- Regolamento del Consiglio di amministrazione;
- Regolamento del Collegio sindacale;
- Regolamento del Comitato Amministratori indipendenti;
- Regolamento del Comitato Rischi;
- Regolamento del Comitato di Credito;
- Regolamento dei Flussi Informativi. Normativa operativa Gestione amministrativa del personale ]

### 3 Definizioni e acronimi

Ai fini di questo Regolamento, si intende per:

Amministratori	i componenti del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Amministratori esecutivi	gli Amministratori titolari di delega e poteri decisionali
Amministratori non esecutivi	gli Amministratori privi di delega e poteri decisionali
Amministratori indipendenti	gli Amministratori non esecutivi di cui il Consiglio di amministrazione abbia formalmente accertato il possesso dei requisiti di indipendenza indicati dalla normativa di riferimento e richiamati nello Statuto
Affari societari e legali	unità organizzativa interna alla Banca attiva quale centro gestore di tutte le attività di ambito societario della Banca e dei rapporti con gli organi amministrazione e controllo, oltre che con le Autorità di Vigilanza. Assicura l'attività, fornendo il relativo supporto, degli organi sociali della Banca e la consulenza per tutti gli aspetti di natura societaria
Assemblea	l'assemblea degli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Attività di rischio	le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi
Banca o Volksbank o BPAA	Banca Popolare dell'Alto Adige Spa e Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige
Consiglio di amministrazione o Consiglio o Cda	il Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
CICR	Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
Collegio sindacale o Collegio o CS	Il Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Comitato Amministratori indipendenti (CAi)	il comitato consiliare composto da amministratori che, previo formale accertamento, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, che assolve alla funzione di valutare le Operazioni con Soggetti Collegati
Comitato Rischi (CR)	il Comitato consiliare composto da amministratori non esecutivi in prevalenza indipendenti; il CR è deputato all' <i>assessment</i> dei rischi e assolve funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Cda in materia di governo del rischio Banca
Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard	condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Banca (ovvero le Società controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo
Controllo, Controllo congiunto	Secondo la Disciplina Banca d'Italia "il controllo, ai sensi dell'art. 23 TUB è quello previsto dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;</li> <li>b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.</li> </ul> <p>Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di Società controllate, società fiduciarie,</p>

	<p>organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto”.</p> <p>Ai sensi dell’IFRS 10 (Bilancio consolidato), un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.</p> <p>Pertanto, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:</p> <p>(a) il potere sull’entità oggetto di investimento;</p> <p>(b) l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento; e</p> <p>(c) la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti.</p> <p>Ai sensi dell’IFRS 11 (Accordi a controllo congiunto), il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.</p>
Dirigenti con responsabilità strategiche	<p>Secondo il principio contabile IAS 24, paragrafo 9, “i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa”</p> <p>La Banca ricomprende in tale categoria gli amministratori (esecutivi o meno), i sindaci (effettivi e supplenti), il Direttore generale, i Vicedirettori generali, i Direttori di Direzione centrale, i Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.</p>
Disposizioni di Vigilanza per le Banche o Circolare 285	<p>le disposizioni di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 285, del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti (cfr. in particolare, disciplina sulle “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” di cui alla Parte Terza, Capitolo 11).</p>
Esperto indipendente	<p>la persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla natura dell’incarico conferito</p>
Esponenti aziendali	<p>secondo le Disposizioni di Vigilanza “gli esponenti aziendali sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende nel sistema di amministrazione tradizionale gli amministratori e sindaci (effettivi e supplenti); nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore</p>

	generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale"
Fondi propri	l'aggregato patrimoniale rilevante ai fini della disciplina prudenziale, utilizzato per la misurazione e il rispetto dei limiti regolamentari, inclusi quelli in materia di concentrazione dei rischi
Funzione Antiriciclaggio	funzione di controllo cui è attribuita la responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio
Funzione Compliance	funzione di controllo che presidia il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (per esempio statuti, codici di condotta e codici di autodisciplina)
Funzione Internal Audit	funzione che opera con indipendenza con l'obiettivo di vigilare sul regolare andamento dell'operatività e dell'evoluzione dei rischi, nonché a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei controlli interni
Funzione Risk Management	funzione che collabora all'attuazione delle politiche di governo dei rischi attraverso un adeguato processo di gestione degli stessi
Funzioni di controllo	collettivamente, la Funzione Compliance, la Funzione Risk Management, la Funzione Internal Audit e la Funzione Antiriciclaggio
GDPR	il Regolamento (Ue) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
Gruppo bancario	collettivamente, la Banca e le Società controllate appartenenti al gruppo bancario BPAA
IAS 24	il principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate
Influenza notevole	Secondo le Disposizioni di Vigilanza, "l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica</li> </ul>

---

dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di Società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto".

Ai sensi dell'IFRS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture), l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; o (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

---

## Operazioni

ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, accordi tra BPAA e controparti che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizio o obbligazione, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo

---

Operazioni compiute per il tramite di Società controllate	le operazioni effettuate da Società controllate dalla Banca con Soggetti Collegati a BPAA
Operazioni con Soggetti Collegati	le operazioni con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza
Operazioni di Importo Esiguo	le operazioni con Soggetti Collegati come indicate in questo Regolamento
Operazioni di Maggiore Rilevanza	le operazioni con Soggetti Collegati individuate in questo Regolamento
Operazioni di Minore Rilevanza	le Operazioni con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo
Operazioni in regime art. 136 TUB	gli accordi tra BPAA e (entro il più ampio perimetro dei soggetti collegati) le seguenti controparti (i) gli Esponenti aziendali (ii) le società e imprese, anche non societarie, controllate dall'Esponente aziendale
Operazioni ordinarie	le Operazioni di Minore Rilevanza così individuate in questo Regolamento
Operazioni in autoregolamentazione	le Operazioni così individuate in questo Regolamento a cui applicare, in parte, le disposizioni ivi previste
Organi sociali	gli organi collegiali, ovvero il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Organo di gestione CRD V	Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo come precisato mediante atto di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 35° aggiornamento – Governo societario
Parti Correlate Banca d'Italia	l'insieme delle Parti Correlate come definite dalle Disposizioni di Vigilanza, ossia: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli Esponenti aziendali della Banca e delle società appartenenti al gruppo;</li> <li>b) i titolari di una partecipazione, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 TUB, nella Banca (o in altre società appartenenti al gruppo) e chi esercita diritti ad essa inerenti, nonché chiunque detenga il controllo della Banca o di altre società appartenenti al gruppo;</li> <li>c) i soggetti, diversi dai partecipanti in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica della Banca o di altre società appartenenti al gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;</li> </ul>

---

d) le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole

---

#### Parti Correlate IAS 24

l'insieme delle Parti Correlate definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, ovvero:

"Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

---

	Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]".
Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia	una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite Società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, di cui alla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione 1, delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate Banca d'Italia di cui ai punti c) e d) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili
Parti Correlate CRD V	si intendono <ul style="list-style-type: none"> <li>i) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un componente dell'organo di gestione ai sensi della CRD V (soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo<sup>6</sup>), nonché</li> <li>ii) l'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o uno dei soggetti di cui al punto i) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo</li> </ul>
Referente/i	il/i componente/i del Comitato Amministratori indipendenti al/ai quale/i il Comitato stesso attribuisca l'incarico di seguire le fasi delle trattative e dell'istruttoria dell'operazione, qualora la stessa sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza
Regolamento	il presente Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati

<sup>6</sup> La definizione di "membri dell'organo di gestione" è resa nell'atto di emanazione al 35° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Disposizioni di Vigilanza per le banche.

Regolamento MAR	il Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato
Responsabile dell'Operazione	sono i collaboratori della Banca o delle Società controllate di volta in volta responsabili dell'avvio/svolgimento di un'Operazione
Società Controllata/e	le Società controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo
Soggetti Collegati	l'insieme dei soggetti rappresentato dalle Parti Correlate Banca d'Italia (anche Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia) e dai Soggetti Connessi
Soggetti Connessi	<p>ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia, sono soggetti connessi alle Parti Correlate Banca d'Italia:</p> <p>(i) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata Banca d'Italia</p> <p>(ii) i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia tra quelle indicate ai punti (b) e (c) della definizione di Parti Correlate Banca d'Italia ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata Banca d'Italia</p> <p>(iii) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata Banca d'Italia e le società o le imprese controllate da questi ultimi</p>
Statuto	lo statuto sociale della Banca
Stretti familiari	Ai fini della definizione di Soggetti Connessi, "gli stretti familiari sono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo"
Testo Unico Bancario o TUB	Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche
Testo Unico sulla Finanza o TUF	Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche
Totale fondi propri (FP)	indica la dotazione patrimoniale a copertura del rischio di credito, di mercato e operativo da attività bancaria

Nell'esame di ciascun rapporto con Soggetti Collegati l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

#### 4 Ambito di applicazione

Tutte le Società controllate sono tenute a recepire il presente Regolamento, che viene adottato dalla Capogruppo, come disciplina di gruppo, previa delibera dei rispettivi organi competenti, anche ai sensi dell'art. 61, comma 4, TUB. In particolare, il presente Regolamento trova

integrale applicazione per le Società controllate, ad eccezione delle regole deliberative specificamente indicate per la Capogruppo. Ai fini dell'informativa da fornire agli organi, alle Autorità di Vigilanza e al mercato, la Banca provvede a raccogliere le informazioni che è necessario acquisire da tali società, nei casi in cui la normativa faccia ad esse riferimento.

#### 4.1 Classificazione delle operazioni con Soggetti collegati

La Banca identifica le Operazioni di Maggiore Rilevanza – alle quali applicare la disciplina procedurale più rigorosa – con le Operazioni con Soggetti Collegati che superano le soglie di rilevanza quantitative indicate nell'Allegato B, Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare 285.

In particolare, sono Operazioni di Maggiore Rilevanza quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda delle caratteristiche di ciascuna singola operazione, supera la soglia del 5%:

(i) rapporto tra controvalore dell'operazione e totale fondi propri della Banca (*indice di rilevanza del controvalore*)<sup>7</sup>;

(ii) rapporto tra totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale dell'attivo della Banca (*indice di rilevanza dell'attivo*)<sup>8</sup>;

(iii) rapporto tra totale delle passività dell'entità acquisita e il totale dell'attivo della Banca (*indice di rilevanza delle passività*)<sup>9</sup>. Ai fini dei predetti rapporti, i dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale – consolidato, se redatto. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario compiute nel corso del medesimo esercizio con lo stesso Soggetto Collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Le Operazioni di Maggior Rilevanza non possono mai essere considerate operazioni ordinarie.

Sono Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza, ove non ricomprese nei casi di esenzione per importo esiguo di cui *infra*.

Sono Operazioni a carattere omogeneo quelle che, indipendentemente dalla maggiore o minore rilevanza, sono sufficientemente determinabili a priori e omogenee tra di loro, in termini di condizioni applicate e caratteristiche generali. Per tali operazioni, qualora le stesse siano

---

<sup>7</sup> Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: (i) per le componenti in denaro, l'ammontare corrisposto alla/dalla controparte; (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* degli stessi determinato alla data dell'operazione; (iii) per le operazioni di finanziamento e concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

<sup>8</sup> Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione rileva l'indice di rilevanza dell'attivo. Per totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione si intende: (i) per le operazioni che hanno effetto sul perimetro di consolidamento, il valore del totale dell'attivo dell'entità; (ii) per le operazioni che non hanno effetto sul perimetro di consolidamento, qualora siano acquisizioni di partecipazioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte, oppure, qualora siano cessioni di partecipazioni, il corrispettivo dell'attività ceduta; (iii) per le operazioni diverse dalle precedenti, qualora siano acquisizioni di altre attività, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile attribuito all'attività oppure, qualora siano cessioni, il valore contabile dell'attività.

<sup>9</sup> Ai fini del calcolo dell'indice in esame, i dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

effettuate continuativamente con specifiche categorie di Soggetti Collegati, è possibile predisporre apposite delibere-quadro, ai sensi del successivo art. 6.3.6 del presente Regolamento.

Operazioni di Importo Esiguo: ai fini del presente Regolamento le Operazioni di Importo Esiguo sono quelle individuate nel paragrafo 4.3.1<sup>10</sup>.

Operazioni ordinarie: ai fini del presente Regolamento, le Operazioni ordinarie sono quelle individuate nel paragrafo 4.3.2.

## 4.2 Operazioni in autoregolamentazione

In aggiunta a quanto precede e fermi restando i limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio verso singoli clienti o gruppi di clienti, la Banca ritiene di applicare, in via di autoregolamentazione, ad un'ulteriore tipologia di operazioni, di cui al presente paragrafo, taluni presidi del presente Regolamento.

Nei confronti di tale categoria trova applicazione, in via volontaria, la disciplina prevista dal presente Regolamento in termini di:

- processi di istruttoria e deliberazione capaci di assicurare correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni concluse;
- informativa agli organi sociali.

Resta fermo, in ogni caso, che non troveranno applicazione, neppure in via volontaria, gli ulteriori presidi procedimentali, deliberativi ed informativi previsti nel presente Regolamento.

Sono incluse nel novero:

- i) le operazioni per le quali il Comitato Amministratori indipendenti, su richiesta motivata delle strutture interne della Banca<sup>11</sup>, ritenga opportuno attivare il presidio previsto in via di autoregolamentazione;
- ii) le operazioni nei confronti delle quali sia stata dichiarata la sussistenza di un interesse da parte di un esponente aziendale. Qualora uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, Direttore generale o Vicedirettori generali della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale della Banca, specificando la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

---

<sup>10</sup> La Circolare 285 stabilisce che il controvalore di ciascuna operazione "di importo esiguo" non debba in ogni caso eccedere: per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di euro, la soglia di 250.000 euro; per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di euro, il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% dei fondi propri. Per quanto riguarda la definizione di controvalore essa è coerente con quella riportata nell'ambito delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

<sup>11</sup> Attività di norma demandata all'Area Affari societari e legali che funge anche da Segreteria del CAI.

Ad Affari societari e legali è demandato il compito di presidiare le posizioni soggette ad autoregolamentazione al fine di garantire il presidio solo là dove effettivamente necessario. Allo scopo di poter disporre di informazioni aggiornate inerenti al perimetro in autoregolamentazione, ma anche in ottica di rafforzamento dei presidi volti all'identificazione dei potenziali conflitti di interesse o anche semplicemente degli interessi e delle relazioni di ampio spettro che coinvolgono gli esponenti aziendali, è prevista la verifica periodica (semestrale) delle posizioni presidiate in via di autoregolamentazione. A tal fine viene fornito agli esponenti sopra indicati un elenco dei 30 gruppi con la maggiore esposizione creditizia e di quelli nei cui confronti è già stata resa *disclosure* affinché gli esponenti possano dare notizia in merito ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione.

L'operazione in autoregolamentazione è assoggettata, in via volontaria, alla disciplina prevista nei paragrafi 6.3.1 e 6.3.2 nella parte relativa al rilascio del parere non vincolante da parte del Comitato Amministratori indipendenti e alla delibera del Consiglio di amministrazione, nonché all'informativa agli organi societari di cui *infra*.

### 4.3 Esenzioni e deroghe

Alle Operazioni con Soggetti collegati classificate come:

- Operazioni di importo esiguo
- Operazioni ordinarie
- Operazioni con Società controllate o sottoposte a influenza notevole

si applicano le esenzioni e le deroghe di seguito specificate.

Non sono previste deroghe alle procedure deliberative in caso di urgenza.

#### 4.3.1 Operazioni di importo esiguo

Sono ritenute Operazioni di Importo esiguo ai fini del profilo di rischio le Operazioni con Soggetti collegati il cui controvalore singolarmente considerato non ecceda, in caso di concessione di credito:

- 200.000 euro per le persone fisiche;
- 400.000 per le persone giuridiche.

A tali operazioni la Banca non applica i presidi previsti per la fase pre-deliberativa e di delibera di questo Regolamento.

La delibera in merito alle Operazioni di Importo esiguo è in capo ai soggetti delegati dal Consiglio di amministrazione attraverso il sistema delle deleghe interno. Il criterio di esiguità non è in alcun modo applicabile alle operazioni che rientrano nel perimetro ex art. 136 TUB non essendo per queste previsto alcun limite o soglia di tipo quantitativo.

La Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione.

In particolare, al fine di evitare possibili elusioni del Regolamento (compimento di più operazioni, affini per tipo di operazione e annualità di riferimento, che, insieme, superano la soglia di esenzione), la Banca monitora le operazioni compiute in regime di esenzione ed il relativo valore complessivo, fermo restando che le operazioni sono presidiate solo se di valore unitario superiore a 10.000 euro.

#### 4.3.2 Operazioni ordinarie

Ai fini del presente Regolamento sono Operazioni ordinarie le Operazioni di Minore Rilevanza che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa, intesa come attività bancaria e finanziaria ai sensi dell'art. 10 TUB, prestazioni di servizi di investimento ai sensi dell'art. 1, comma 5, TUF; tali operazioni sono, nella loro varietà, riconducibili, a titolo esemplificativo, a:

- attività di raccolta e impieghi;
- servizi di investimento e relativi servizi accessori;
- operazioni su portafogli di proprietà;
- accordi commerciali per la distribuzione di prodotti e servizi;

Non sono comunque Operazioni ordinarie

- quelle non ascrivibili all'attività "tipica" della Banca, quali, ad esempio: (a) le attività di compravendita, locazione attiva e passiva e gestione di beni immobili; (b) i contratti di ciclo passivo (contratti d'opera, economato, advisory e consulenza); (c) le operazioni di marketing (pubblicità, sponsorizzazioni e liberalità); (d) l'esternalizzazione di servizi e funzioni importanti; nonché
- le operazioni societarie straordinarie, quali, a titolo esemplificativo, fusioni, compravendita di rami d'azienda, scissioni.

Per le operazioni ordinarie e non riservate alla competenza deliberante dell'Assemblea o del Consiglio ai sensi di legge o di Statuto, sono previste procedure di presidio semplificate a condizione che:

- le operazioni siano concluse a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard";
- la relativa delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione; a tal fine la Banca tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla tipologia della controparte, alla dimensione e tempistica dell'operazione;
- venga fornita con cadenza trimestrale agli Amministratori indipendenti, mediante la ricezione di apposita reportistica, adeguata informativa ex-post, anche su base aggregata, sulle operazioni concluse anche al fine della verifica in merito alla corretta applicazione delle condizioni di esenzione;
- se del caso, gli Amministratori indipendenti possono formulare pareri o osservazioni al soggetto deliberante e agli organi di vertice della Banca ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive;

- l'organo deliberante fornisca al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale una periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Le Operazioni ordinarie e a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:

- restano singolarmente escluse dall'applicazione dei presidi previsti per la fase pre-deliberativa e di delibera di questo Regolamento (*cf.* precedenti artt. 6.3.1 e 6.3.2) ma cumulano in capo allo stesso soggetto controparte correlato o connesso, in modo da poter verificare la sussistenza di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario tale che le operazioni superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di maggiore rilevanza di cui al paragrafo 4.1.1;
- concorrono alla determinazione dei limiti per l'assunzione di attività di rischio di cui alla Sezione II di questo Regolamento.

#### 4.3.3 Operazioni con Società controllate o sottoposte a influenza notevole

In presenza di controllo o influenza notevole, esercitati da BPAA sulla controparte, le procedure deliberative previste da questo Regolamento sono disapplicate a condizione che nell'operazione non vi siano "significativi" interessi di altri Soggetti collegati. Le operazioni con Società controllate o sottoposte a influenza notevole sono segnalate al Comitato Amministratori indipendenti, con frequenza almeno annuale, tale che possano essere adeguatamente monitorate ai fini di eventuali interventi correttivi.

L'incidenza della significatività è effettuata caso per caso in base alla seguente definizione di interesse significativo:

- partecipazione al capitale della controllata / sottoposta a influenza notevole, controparte nell'operazione che comporti l'esercizio di influenza notevole;
- presenza di sistemi di remunerazione del "personale più rilevante" che considerano in misura rilevante i risultati di periodo conseguiti con la controllata / sottoposta a influenza notevole, controparte nell'operazione;
- non è dato alcun interesse significativo dalla condivisione di Esponenti aziendali o altro personale più rilevante.

#### 4.3.4 Altre esenzioni

Sono altresì escluse dalla nozione di Operazioni con Soggetti Collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione di questo Regolamento:

- Le operazioni effettuate tra i componenti del Gruppo bancario BPAA quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali in conformità alle disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione;
- le operazioni di trasferimento infragrupo di fondi o di "collaterale" nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;

## 5 Principali ruoli e responsabilità

L'elaborazione e la verifica dell'operatività prevista in questo Regolamento coinvolgono le seguenti Funzioni e unità organizzative:

### 5.1 Affari societari e legali

Affari societari e legali:

- coordina la redazione e l'aggiornamento del Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, avvalendosi del supporto delle singole Funzioni aziendali competenti per le materie di riferimento;
- cura l'aggiornamento nel continuo delle informazioni sui Soggetti Collegati e relativi legami raccogliendo e conservando le dichiarazioni degli interessati;
- funge da Segreteria del Comitato Amministratori indipendenti avvalendosi del contributo della Direzione Crediti per quanto concerne gli aspetti legati alla fase di istruttoria delle Operazioni con Soggetti Collegati;
- sottopone agli Organi sociali la rendicontazione periodica sull'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati.

### 5.2 Funzione Risk management

La Funzione Risk management:

- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, per completezza ed esaustività (anche di mercato), in tutti gli ambiti della Banca;
- verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento e quelli assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni;
- verifica la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività della Banca, nonché la congruità dei parametri adottati per l'identificazione dei livelli di propensione al rischio con le caratteristiche organizzative e l'operatività tipica della Banca (RAS);
- nel monitoraggio del RAF controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna area operativa con i livelli di propensione al rischio definite nelle politiche interne della Banca;

- redige la relazione per il Comitato Rischi, il Comitato Amministratori indipendenti, il Collegio sindacale e il Consiglio di amministrazione in sede di determinazione della propensione al rischio nelle operazioni con soggetti collegati, entro il più ampio perimetro del “Regolamento di gestione dei rischi”.
- elabora un report trimestrale sul Controllo dei limiti alle attività di rischio dei soggetti collegati e verifica dell'indipendenza di giudizio (criterio quantitativo) che Affari societari e legali sottopone al Comitato Amministratori indipendenti e al Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disciplinato nella “Policy requisiti di idoneità degli esponenti aziendali” (Policy Fit & Proper).

### 5.3 Funzione Compliance

La Funzione Compliance:

- verifica l'esistenza e l'affidabilità di sistemi e procedure idonei ad assicurare il rispetto della normativa e
- rilascia un parere in occasione della revisione, modifica e integrazione della procedura adottata in relazione alla rispondenza della stessa alla disciplina di Vigilanza.

### 5.4 Funzione Internal Audit

La Funzione Internal Audit:

- verifica l'osservanza del Regolamento e riporta eventuali anomalie agli Organi sociali;
- verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale e agli organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interessi, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

### 5.5 Comitato Rischi

Il Comitato Rischi rilascia parere al Consiglio di amministrazione nella determinazione della propensione al rischio nelle operazioni con soggetti collegati.

### 5.6 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale:

- rilascia al Consiglio di amministrazione analitico e motivato parere preventivo, vincolante, nelle delibere di revisione di questo Regolamento, in ordine all'idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina di Vigilanza,
- rilascia al Consiglio di amministrazione parere non vincolante sulle Operazioni di maggiore rilevanza in caso di parere contrario o condizionato a rilievi da parte del Comitato Amministratori indipendenti,

- interviene nella procedura deliberativa delle Operazioni ex art. 136 TUB, ai sensi di quanto disciplinato nel successivo paragrafo 6.4.4.

## 5.7 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione aggiorna con periodicità, di norma annuale, su proposta della Funzione Risk management e parere del Comitato Rischi la determinazione della propensione al rischio della Banca; verifica e approva le Politiche, previo parere rilasciato dal Comitato Amministratori indipendenti e dal Collegio sindacale.

## 5.8 Assemblea dei soci

L'Assemblea soci

- è informata delle Politiche dei controlli interni adottate, indipendentemente dal documento aziendale che le illustra;
- in relazione alle operazioni di maggiore rilevanza compiute rispetto alle quali il Comitato Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

## 5.9 Il Comitato Amministratori indipendenti

Le Disposizioni Banca d'Italia dispongono che per lo svolgimento dei compiti affidati agli Amministratori indipendenti in materia di valutazione di operazioni con Soggetti Collegati, le banche costituiscano un apposito comitato endoconsiliare.

In conformità a detta previsione, la Banca ha istituito, con delibera del Consiglio di amministrazione, il Comitato, composto esclusivamente da Amministratori indipendenti ai sensi dello Statuto, soggetto a rinnovo periodico, con doveri e poteri indicati anche in questo Regolamento. Composizione e funzionamento del Comitato Amministratori indipendenti sono disciplinati da un apposito Regolamento interno.

Il Comitato Amministratori indipendenti (e coloro che agiscono in sua sostituzione quando quest'ultimo non può operare, ai sensi dell'ultimo capoverso del presente paragrafo):

- in sede di adozione e riesame delle Politiche in questo Regolamento e delle parti stabilite con altra normativa aziendale,
  - i. valuta e propone in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni;
  - ii. valuta e propone nella verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali della Banca;
  - iii. rilascia al Consiglio di amministrazione deliberante analitico e motivato parere preventivo, vincolante, in merito al riesame effettuato.
- nella deliberazione delle operazioni con Soggetti Collegati e in autoregolamentazione, esprime all'organo deliberante un motivato parere preventivo e non vincolante sull'interesse della Banca al compimento di tali operazioni nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni; tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Amministratori indipendenti;

- nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, viene coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere, se ritenuto dal Comitato stesso, per il tramite di uno o più Referenti, informazioni nonché di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- nella gestione dell'anagrafe controparti di cui *infra*, provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione dell'onere di censimento risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica;
- nello svolgimento delle attività di competenza, può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta a spese della Banca, sulla base del *budget* di spesa annuale approvato dal Consiglio di amministrazione, su parere del Collegio sindacale; il Comitato Amministratori indipendenti verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti, anche sulla base di una dichiarazione rilasciata dagli stessi, considerando le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie intercorrenti tra tali esperti ed i Soggetti Collegati.

Il parere del CAi può essere favorevole o contrario:

- è favorevole quando: (i) manifesta l'integrale condivisione dell'operazione; (ii) pur in presenza di alcuni elementi di dissenso, fornisce l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; (iii) le indicazioni a cui è subordinata la conclusione o l'esecuzione dell'operazione siano effettivamente rispettate; in tal caso l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi sociali.
- è contrario o "negativo" quando gli elementi di dissenso sono tali da inficiare il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere condizionato a rilievi è da ritenersi "negativo" almeno sino all'integrazione delle condizioni richieste<sup>12</sup>.

I componenti del Comitato che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione sono tenuti a darne notizia agli altri componenti, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e non partecipano né assistono alle sedute del Comitato riguardanti l'operazione che determina l'impedimento. Le regole di funzionamento e di organizzazione del Comitato assicurano che ne facciano parte solo componenti indipendenti. Qualora la composizione del Comitato non soddisfi tali requisiti, essa dovrà essere integrata, di volta in volta, con delibera del Consiglio di amministrazione. Qualora uno o più amministratori indipendenti siano impossibilitati a partecipare ai lavori del Comitato Amministratori indipendenti ovvero, in un'operazione abbiano dichiarato il loro interesse per sé o per terzi, le funzioni sono esercitate singolarmente dall'unico Amministratore indipendente

---

<sup>12</sup> Affinché il parere dei Amministratori indipendenti possa essere considerato "favorevole" è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione sull'operazione.

o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. Qualora l'integrazione del Comitato Amministratori indipendenti non sia resa possibile a causa dell'assenza di un numero sufficiente di Amministratori indipendenti non correlati, il parere sarà reso dal Collegio sindacale ovvero da un soggetto terzo indipendente. Nell'ipotesi di rilascio del parere da parte del Collegio sindacale, i componenti di detto organo, ove abbiano un interesse nell'operazione, per conto proprio o di terzi, ne danno notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

## 6 Procedure e macro-attività

### 6.1 Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati

La Banca identifica e censisce, nei limiti dell'ordinaria diligenza, i soggetti rilevanti ai fini di questo Regolamento sulla base delle fonti di informazioni disponibili sia interne che esterne, in modo da acquisire e mantenere una visione completa e aggiornata di ogni fenomeno rilevante.

Tale attività è effettuata in via continuativa da Affari societari e legali che registra e aggiorna i soggetti rilevanti all'interno dell'anagrafe controparti della Banca nel rispetto della normativa ex GDPR.

In particolare, gli Esponenti aziendali ed i soggetti rilevanti ad essi connessi vengono classificati, mediante l'applicativo in uso, attraverso l'attribuzione di specifici codici.

A tal fine, gli Esponenti aziendali comunicano per iscritto al momento della nomina i dati relativi ai soggetti ad essi connessi, ai propri affini<sup>13</sup> nonché eventuali ulteriori circostanze rilevanti utilizzando il modello di dichiarazione messo a disposizione da Affari societari e legali.

Almeno una volta all'anno, Affari societari e legali richiede l'aggiornamento di tale dichiarazione ed effettua controlli infrannuali dei dati presenti nell'applicativo in uso, anche con il coinvolgimento degli Esponenti aziendali. Questi ultimi sono tenuti, in ogni caso, a comunicare tempestivamente ad Affari societari e legali le variazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento del perimetro dei soggetti rilevanti ad essi connessi.

Le procedure sopra descritte non esonerano gli Amministratori dagli obblighi di *disclosure* relativi alle situazioni rilevanti ex art. 2391 Codice civile, anche ai fini dell'attivazione dei presidi di cui al paragrafo 4.2 del presente Regolamento (Operazioni in autoregolamentazione).

I Dirigenti con responsabilità strategiche comunicano per iscritto al momento della nomina i dati relativi agli stretti familiari conviventi, e comunicano senza indugio le variazioni rilevanti.

---

<sup>13</sup> Come richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado (per quanto non si tratti di Soggetti Collegati), tenendo tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Informazioni relative agli affini di grado successivo, laddove note/disponibili, sono inoltre considerate dalla Banca per le valutazioni di taluni aspetti di *fit and proper* come meglio specificato nella Policy/Regolamento FAP a cui si fa rinvio.

Qualora una Società controllata, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nella predetta anagrafe, dovrà darne tempestiva comunicazione ad Affari societari e legali che provvederà a verificare le informazioni raccolte e, se necessario, ad aggiornare l'anagrafe medesima.

Per le ipotesi previste in via di autoregolamentazione, di cui al precedente paragrafo 4.2 di questo Regolamento, il Comitato Amministratori indipendenti interviene pronunciandosi in merito all'attivazione dei presidi.

## 6.2 Limiti alle attività di rischio

Le attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, all'interno del Gruppo bancario, devono essere contenute entro i limiti quantitativi di seguito indicati, calcolati in rapporto ai fondi propri. A tale fine i fondi propri sono costituiti dall'aggregato definito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi (cosiddetti "grandi rischi"). Esso corrisponde pertanto viene calcolato:

- al lordo dell'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive, nonché delle perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso OICR nel caso di sottostanti relativi a o trattati come strumenti di capitale;
- al lordo delle posizioni verso cartolarizzazioni dedotte dai Fondi Propri;
- al netto dell'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese.

I limiti quantitativi a cui sono sottoposte le attività di rischio del Gruppo bancario verso le diverse categorie di Soggetti Collegati sono i seguenti:

### 1) attività di rischio verso una "parte correlata non finanziaria" e i relativi soggetti connessi

- I. 5% per le parti correlate costituite da esponenti aziendali oppure da partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- II. 7,5% per le parti correlate costituite da partecipanti diversi da quelli di cui al precedente punto I. oppure da soggetti - diversi dai partecipanti - in grado da soli di nominare uno o più componenti degli Organi aziendali;
- III. 15% negli altri casi;

### 2) attività di rischio verso un'"altra parte correlata" e i relativi soggetti connessi

- i. 5% per le parti correlate costituite da esponenti aziendali;
- ii. 7,5% per le parti correlate costituite da partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- iii. 10% per le parti correlate costituite da partecipanti diversi da quelli di cui al precedente punto II. oppure da soggetti - diversi dai partecipanti - in grado da soli di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- iv. 20% negli altri casi.

Le attività di rischio verso i Soggetti Collegati, da assoggettare ai limiti quantitativi, sono rappresentate dalle "esposizioni nette" come definite dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi (cosiddetti "grandi rischi"). Esse configurano, pertanto, l'insieme delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti dei soggetti predetti computate secondo i regolamenti dei processi per la misurazione del rischio

di credito, del rischio di controparte e del rischio di cartolarizzazione nonché del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito. Non sono incluse nelle attività di rischio:

- i) le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri
- ii) le esposizioni temporanee connesse con la prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (“grandi rischi”);
- iii) le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo bancario.

Alle attività di rischio anzidette si applicano, conformemente alle richiamate disposizioni di vigilanza prudenziale sulla concentrazione dei rischi, i pertinenti fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi laddove previsto che le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l’esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l’effetto di ridurre l’esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione).

In sintesi, per l’applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- i. individuare le attività di rischio verso soggetti collegati da sottoporre ai prescritti limiti quantitativi;
- ii. verificare le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi;
- iii. applicare i pertinenti fattori di ponderazione.

Eventuali superamenti dei limiti sono regolati dal processo di Escalation Process della Banca.

*Secondo quanto previsto nella Circolare 285 “Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.*

*Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell’ambito della disciplina sulle grandi esposizioni (1). Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all’articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR (2).*

*Nel caso in cui tra la banca o il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l’applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.*

*Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.*

*Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca o della capogruppo (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all’apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario predispongono, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall’organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell’organo con funzione di gestione, sentito l’organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca*

d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, a integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, ....”.

Il processo di controllo e monitoraggio delle attività con Parti Correlate e Soggetti Collegati si articola in diverse fasi, coerenti con quanto previsto nella Circolare 285.

Le fasi del processo di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati (elenco) si articolano nelle seguenti attività trasversali alle diverse unità organizzative della Banca, in modo tale da garantire il presidio e il controllo dei limiti alle attività di rischio.

Fasi del processo di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati	Rif. Reg. OPC	Controllore	Esponenti Aziendali / soggetti rilevanti	Affari societari e legali	Responsabile dell'Operazione	Risk Management	Servizio segnalazioni di vigilanza	Comitato Amministratori indipendenti	Collegio sindacale	Consiglio di amministrazione	Assemblea
			R: responsabile; S: supporta; P: parere; A: approva; I: informato								
Comunicazione e aggiornamento perimetro Soggetti Collegati / autoregolamentazione	Par. 6.1		R	S							
Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati e relativi legami	Par. 6.1			R							
Fase pre-deliberativa: identificazione e qualificazione dell'Operazione	Par. 6.3.1			R		S		S			
Fase pre-deliberativa: attività istruttoria	Par. 6.3.1			R	S						
Operazioni di importo esiguo	Par. 4.3.1	In caso di concessione del credito (singola Operazione): - 200.000 euro (persone fisiche); - 400.000 euro (persone giuridiche).		R				I	I	I	
Deliberazioni: Operazioni Minore Rilevanza	Par. 6.3.2	Controllore singolarmente considerato superiore a quello previsto per qualificare l'operazione di importo esiguo e comunque (i.e. a prescindere dalla tipologia di Operazione) fino alla soglia del 5% in almeno uno degli indici di rilevanza.			S			P		A (anche in presenza di parere negativo del CAI)	
Deliberazioni: Operazioni Maggiore Rilevanza	Par. 6.3.2	Controllore superiore alla soglia del 5% in almeno uno degli indici di rilevanza.			S			P	P (rilasciato in caso di parere negativo del CAI)	A (anche in presenza di parere negativo del CAI e del CS)	I
Deliberazioni: Operazioni in autoregolamentazione	Par. 4.2				S			P		A (anche in presenza di parere negativo del CAI)	
Operazioni in regime art. 136 TUB	Par. 6.4							P	A (voto favorevole di tutti i membri effettivi)	A (all'unanimità dei presenti, con astensione interessato)	
Verifica limiti attività di rischio	Par. 6.2					R					
Flussi informativi	Par. 6.8.2			R	S			I	I	I	
Segnalazioni di Vigilanza	Par. 6.8.3			S			R				

Inoltre, sono state definite le operazioni di importo esiguo (in materia di concessione di credito), le operazioni di maggiore e minore rilevanza come riportato nei paragrafi precedenti.

La Banca utilizza applicativi informatici e processi operativi descritti nelle normative operative delle singole unità aziendali per il monitoraggio delle attività di rischio cumulate per singolo Soggetto Collegato e per l'insieme di tali soggetti.

I processi e gli *iter* di procedura IT sono impostati e sono articolati per tener conto della rilevanza delle operazioni poste in essere con un Soggetto Collegato o con un Soggetto in autoregolamentazione (così come definito nel paragrafo 4.2).

Per le operazioni non assistite dal sistema informatico di anagrafe controparti, i servizi proponenti sono tenuti a verificare in base alle caratteristiche dell'operazione e sin dalla fase istruttoria se vi sia una controparte correlata o connessa con la Banca anche mediante utilizzo dell'applicativo dedicato sviluppato internamente e disponibile nella intranet aziendale<sup>14</sup>; in caso affermativo, i servizi proponenti devono avviare le procedure di presidio prescritte da questo Regolamento.

L'esposizione delle attività di rischio verso i singoli soggetti collegati è monitorata nel continuo dalle singole unità della Banca ognuna per la propria parte di competenza.

Attraverso il sistema dei controlli sui fidi e i controlli di linea la Direzione Crediti competente opera adeguati presidi normativi e procedurali. Per le operazioni con Soggetti collegati che presentino posizioni non *in bonis*, non trovano applicazione le semplificazioni procedurali indicate al precedente par. 4.3 di questo Regolamento.

L'attività di rischio nei confronti della totalità dei Soggetti Collegati non può eccedere i limiti di RAS stabiliti dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle modalità indicate al seguente par. 6.9 di questo Regolamento (Controlli interni e responsabilità).

La Funzione Risk Management riporta nella relazione trimestrale sui rischi al Comitato Rischi e al Consiglio di amministrazione sul rispetto dei limiti del RAF e in merito al profilo di rischio relativo all'esposizione nei confronti dei Soggetti Collegati, nell'ambito del Risk Profile.

## 6.3 Gestione operativa delle Operazioni con soggetti collegati

### 6.3.1 Fase pre-deliberativa: identificazione e qualificazione dell'Operazione, attività istruttoria

La fase pre-deliberativa delle Operazioni con Soggetti Collegati deve soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale di cui alle disposizioni applicabili. In particolare, devono essere oggetto di analisi le motivazioni e l'interesse della Banca al compimento dell'operazione, oltre che gli effetti della medesima operazione sulla Banca stessa/Società controllata e sul Gruppo dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

---

<sup>14</sup> Informazioni di dettaglio relative all'applicativo in "Conflitti di interesse – Verifica soggetti collegati" sono riportate nella maschera principale dell'applicativo stesso alla quale si rinvia.

Il Responsabile dell'Operazione non appena possibile, in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili, verifica anche mediante consultazione dell'applicativo in uso:

- se la controparte è un Soggetto Collegato ovvero un Soggetto in autoregolamentazione;
- se le verifiche di cui al punto precedente danno esito positivo, comunica senza indugio, ad Affari societari e legali tutte le informazioni relative all'operazione, quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione, le condizioni della stessa e ogni ulteriore elemento utile per l'accertamento di cui al successivo capoverso.

Affari societari e legali accerta:

- (i) se l'operazione è una Operazione con un Soggetto Collegato ovvero una Operazione in autoregolamentazione;
- (ii) se l'operazione rientra in una delle ipotesi di esenzione nonché, per le operazioni con o tra Società controllate, se sussistono (o meno) interessi significativi di altri Soggetti Collegati;
- (iii) se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro;
- (iv) se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure come Operazione di Minore Rilevanza.

Ai fini dell'accertamento dei predetti elementi, Affari societari e legali può consultarsi:

- con il Comitato Amministratori indipendenti, cui può richiedere un preventivo parere sulle questioni di cui al precedente punto (i);
- con la Funzione di Risk Management per identificare le operazioni di cui al punto (iv).

Affari societari e legali – qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero come Operazione di Minore Rilevanza ovvero come Operazione in autoregolamentazione e non si qualifichi come operazione esclusa ai sensi del presente Regolamento (*cfr.* par. 4.3) ovvero come operazione in attuazione di una Delibera-Quadro (*cfr.* par. 6.3.6) – avvia l'iter procedurale mettendo a disposizione del Comitato Amministratori indipendenti la documentazione prodotta dalle strutture interne competenti, contenente *inter alia* i seguenti elementi informativi:

- descrizione dell'Operazione, l'indicazione del valore, delle condizioni e l'indicazione circa la sua qualificazione come operazione di Maggiore Rilevanza;
- indicazione dei soggetti coinvolti e della natura della correlazione,
- convenienza per la Banca al compimento dell'operazione e degli eventuali rischi, l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti e gli oggettivi elementi di riscontro qualora le condizioni siano indicate equivalenti a quelle di mercato o standard; nonché
- ogni altra informazione utile al Comitato Amministratori indipendenti per l'espletamento dei relativi compiti.

Il Presidente del CAi convocherà senza indugio il Comitato medesimo per esaminare e valutare le informazioni ricevute e dare avvio all'attività istruttoria funzionale all'esame dell'operazione ed alla redazione del parere di cui *infra*. A tal fine il CAi potrà

- richiedere l'assistenza dei responsabili delle funzioni interne della Banca,
- attribuire ad uno o più dei propri componenti, che assumerà la qualifica di Referente/i, l'incarico di seguire le fasi delle trattative e dell'istruttoria dell'operazione, qualora la stessa sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza;
- avvalersi di uno o più esperti indipendenti, di propria scelta, a spese della Banca.

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza il Comitato riceve un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e può richiedere, mediante l'eventuale Referente, informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

All'esito dell'attività di cui ai precedenti commi, il Consiglio di amministrazione viene informato circa le determinazioni assunte dal CAI.

### 6.3.2 Deliberazioni

Le Operazioni di Minore Rilevanza, le Operazioni di Maggiore Rilevanza nonché le Operazioni in autoregolamentazione sono sottoposte a preventivo parere motivato non vincolante del Comitato Amministratori indipendenti sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Le strutture interne, in relazione agli argomenti di propria competenza, forniscono al Consiglio di amministrazione con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate in merito alle Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza o alle operazioni rilevanti in autoregolamentazione corredate del parere motivato del Comitato Amministratori indipendenti (rappresentando eventuali carenze riscontrate).

Il Comitato Amministratori indipendenti rappresenta agli organi competenti a deliberare le carenze e/o le inadeguatezze eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa delle operazioni.

L'operazione viene successivamente sottoposta alla deliberazione del Consiglio di amministrazione. La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera e il verbale deve recare adeguata evidenza.

Nel caso in cui l'operazione venga deliberata in presenza di un parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato Amministratori indipendenti, si applica il successivo paragrafo.

### 6.3.3 Procedura in caso di parere negativo del Comitato Amministratori indipendenti

L'espressione di un eventuale giudizio sfavorevole anche solo su un singolo aspetto dell'operazione costituisce circostanza idonea a considerare "negativo" il parere; il parere

condizionato a rilievi è da ritenersi "sospensivo" almeno sino all'integrazione delle condizioni richieste<sup>15</sup>.

Le Operazioni di Minore Rilevanza:

- possono essere approvate dal Consiglio di amministrazione anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Amministratori indipendenti, a condizione che la delibera fornisca analitica motivazione delle ragioni per cui essa è comunque assunta e dia puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Amministratori indipendenti.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza:

- possono essere approvate dal Consiglio di amministrazione nonostante il parere contrario o condizionato a rilievi da parte del Comitato Amministratori indipendenti, previo rilascio di un parere non vincolante del Collegio sindacale; a tal fine è prontamente fornita ai componenti del Collegio sindacale un'informativa inerente alle analisi interne della Società, il parere del Comitato Amministratori indipendenti, nonché le valutazioni effettuate dagli esperti indipendenti, se nominati;
- qualora il Collegio sindacale rilasci, a sua volta, un parere negativo o condizionato, il Consiglio di amministrazione potrà comunque deliberare sull'operazione fornendo analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene assunta e dando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Amministratori indipendenti e dal Collegio sindacale;
- le Operazioni di Maggiore Rilevanza per le quali il Comitato Amministratori indipendenti o il Collegio sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea.

#### 6.3.4 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Quando un'Operazione con Soggetti Collegati è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure sopra descritte in relazione alla fase pre-deliberativa e deliberativa si applicano, *mutatis mutandis*, alla fase della proposta di deliberazione che il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'Assemblea.

La proposta di delibera approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca reca evidenza delle argomentazioni svolte dal Comitato Amministratori indipendenti e dagli Esperti Indipendenti eventualmente nominati.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere sottoposte dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea nonostante il parere contrario o condizionato a rilievi da parte del Comitato Amministratori indipendenti previo rilascio di un parere non vincolante del Collegio sindacale. A tal fine è prontamente fornita ai componenti del Collegio sindacale

---

<sup>15</sup> Affinché il parere del CAi possa essere considerato "favorevole" è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione sull'operazione.

un'informativa inerente alle analisi interne della Società, il parere del Comitato Amministratori indipendenti, nonché le valutazioni effettuate dagli esperti indipendenti, se nominati. Qualora il Collegio sindacale rilasci, a sua volta, un parere negativo o condizionato, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare di sottoporre all'Assemblea la proposta di deliberazione sull'operazione, fornendo analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene assunta e dando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Amministratori indipendenti e dal Collegio sindacale.

Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo da pubblicarsi in occasione di operazioni di maggiore rilevanza<sup>16</sup> la Banca, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento. La Banca può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

### **6.3.5 Operazioni per il tramite di Società controllate**

Le procedure previste da questo Regolamento si applicano anche qualora un'Operazione con Soggetti Collegati sia compiuta da una Società controllata<sup>17</sup> della Banca e il Consiglio di amministrazione della Banca, per scelta autonoma, prescrizioni di codici di autodisciplina adottati o per imposizione di legge, esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare.

L'organo competente della Capogruppo (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato Amministratori indipendenti, può di volta in volta proporre al Consiglio di amministrazione che le procedure di cui al precedente paragrafo siano applicate dalla Capogruppo anche per le Operazioni con Soggetti Collegati autonomamente compiute dalle Società controllate dalla stessa.

Al fine di consentire alla Banca il rispetto dei limiti consolidati per l'assunzione delle attività di rischio verso Soggetti Collegati previsti dalla Circolare 285, le Società controllate appartenenti al Gruppo Bancario devono in ogni caso informare la Banca in merito alle operazioni con Soggetti Collegati dalle stesse poste in essere quanto prima e in ogni caso entro 5 giorni dal compimento dell'operazione.

### **6.3.6 Delibere quadro**

Per le Operazioni a carattere omogeneo o realizzate in esecuzione di un disegno unitario possono essere istituite delibere quadro, approvate secondo le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti in funzione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate.

---

<sup>16</sup> Cfr. Art. 5, Regolamento Consob n. 17221 del 12.03.2010 e successive modifiche.

<sup>17</sup> La procedura trova applicazione tanto nei confronti di società italiane che estere.

Le delibere-quadro devono:

- (i) avere una durata limitata a un anno;
- (ii) rispettare i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza delle operazioni a cui ineriscono, riportando tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento (tra i quali, il prevedibile importo massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento);
- (iii) prevedere un plafond massimo a livello consolidato<sup>18</sup>, nel rispetto dei limiti prudenziali e indicare la convenienza delle operazioni per il gruppo e la correttezza sostanziale delle relative condizioni; e
- (iv) prevedere una completa informativa trimestrale al Consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione a cura di Affari societari e legali.

Le singole operazioni compiute a valere su delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste per la fase pre-deliberativa e per la fase deliberativa di cui ai precedenti paragrafi.

Ove un'operazione, seppure inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione.

## 6.4 Operazioni in regime art. 136 TUB

### 6.4.1 Ambito soggettivo di applicazione

L'art. 136 TUB prevede una disciplina deliberativa rafforzata qualora “*chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca*” intenda “*contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla*”.

La disciplina di cui all'art. 136 TUB è dunque applicabile a operazioni – a prescindere dal relativo importo – che vedono come controparti la Banca e gli Esponenti aziendali. In particolare:

- i componenti del Consiglio di amministrazione
- i componenti effettivi e supplenti<sup>19</sup> del Collegio sindacale
- il direttore generale<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ai fini della fissazione del *plafond*, il gruppo tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

<sup>19</sup> Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, Titolo II, Capitolo 3, Sezione II, Paragrafo 1, laddove prevede che “*in ottica di cautela, si ritiene opportuno che la procedura trovi applicazione anche nei confronti dei sindaci supplenti*”.

<sup>20</sup> Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, Titolo II, Capitolo 3, Sezione II, Paragrafo 1, laddove prevede che “*si ritiene che la norma in questione intenda per soggetto che svolge funzioni di direzione il solo capo dell'esecutivo e non anche gli altri dirigenti, pur se dotati di poteri in materia di erogazione del credito. La previsione ricomprende il vice direttore generale solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante (...)*”.

Rilevano altresì le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad altri soggetti, di fatto viene ad instaurarsi in capo a tali Esponenti aziendali, ossia, a titolo esemplificativo:

- le persone fisiche (es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) e/o quelle giuridiche considerate interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo all'Esponente; in questi casi, spetta al Consiglio di amministrazione valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'Esponente;
- i soggetti legati ad uno o più Esponenti da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico, dello studio professionale o altra entità di cui l'Esponente sia associato, partner o fondatore, se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche dall'esponente);
- le società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente.

Ferma la possibilità che ricorra, in concreto, un interesse rilevante ex art. 2391 cod. civ., non danno luogo a Operazioni in regime art. 136 TUB le operazioni tra la Banca e società non controllate nelle quali gli Esponenti rivestano cariche di amministratore o sindaco, ovvero società in cui gli Esponenti detengono partecipazioni di minoranza<sup>21</sup>.

#### 6.4.2 Ambito oggettivo di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica ed esclusiva agli Esponenti o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte;
- operazioni e servizi che comportano l'erogazione di credito;
- operazioni e servizi che non comportano l'erogazione di credito, se resi agli Esponenti a condizioni diverse da quelle standard offerte alla clientela o ai dipendenti.

Il disposto dell'art. 136 TUB trova applicazione per tutte le obbligazioni a scadenza indeterminata o per le quali sono mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni, ecc.), anche nei seguenti casi:

- finanziamenti accordati a un soggetto prima che lo stesso diventasse Esponente della Banca:

---

<sup>21</sup> Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, Titolo II, Capitolo 3, Sezione II, Paragrafo 4.

- obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca.

Nei casi indicati occorrerà dunque procedere all'attivazione della procedura deliberativa aggravata di cui *infra* al sorgere dei presupposti di cui all'art. 136 TUB e, per le operazioni a termine, al momento di un'eventuale modifica delle condizioni.

### 6.4.3 Esenzioni

Fermo quanto previsto dal precedente par. 6.4.2, l'art. 136 TUB non trova applicazione in caso di operazioni:

- che non comportano erogazioni di credito,
- di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, pronti contro termine, apertura di depositi)

quando queste sono rese agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

### 6.4.4 Procedura deliberativa

Il parere del Comitato Amministratori indipendenti è limitato alla valutazione di correttezza formale non vincolante dell'istruttoria con rappresentazione delle lacune o inadeguatezze eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa.

Eccetto i casi di attribuzione, per legge o statuto sociale, al voto dell'Assemblea, le Operazioni in regime art. 136 TUB sono deliberate dal Consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti e con il voto favorevole di tutti i membri effettivi del Collegio sindacale.

Ai fini della deliberazione non è necessaria la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione, ma è sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni.

È, invece, necessaria la presenza di tutti i membri effettivi del Collegio sindacale. Quando, per qualsiasi motivo, uno di essi non abbia presenziato alla seduta del Consiglio nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della Banca e va constatata nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino alla data in cui sia intervenuta tale approvazione, la possibilità di dare corso all'operazione.

La delibera – che deve essere assunta con l'astensione dell'esponente interessato – deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

## 6.5 Rapporti con soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della direttiva 2013/36/UE

Con l'atto di emanazione del 35° aggiornamento Banca d'Italia ha disposto l'obbligo di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5 della Direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate.

I prestiti concessi ai membri dell'Organo di gestione e alle loro Parti correlate (come definiti al precedente par. 2 di questo Regolamento) devono essere adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

A questo scopo la Banca documenta le operazioni di finanziamento erogate ad Amministratori, Sindaci, Direttore generale e Vicedirettori generali nonché alle parti ad essi correlate ove, ai fini del presente paragrafo, per "parte correlata" si intende:

- il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di uno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- un'entità commerciale nella quale un soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo o un suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

Nei confronti delle operazioni rientranti unicamente in tale categoria non trovano applicazione in nessun caso i presidi procedimentali, deliberativi ed informativi disposti dal presente Regolamento.

## 6.6 Operazioni compiute da dipendenti e collaboratori a contratto

Fermo ogni maggiore onere previsto dalla normativa esterna o da altro codice o regolamento aziendale, qualora un dipendente o collaboratore a contratto, in un determinato affare della Banca sia portatore di un interesse proprio o di terzi, è obbligato a trasparenza ed è fatto divieto di porre in essere ogni attività. In particolare:

- ai dipendenti è vietato di compiere in proprio, in ambiente operativo IT della Banca, se non attraverso i canali virtuali abilitati<sup>22</sup>, transazioni contabili su conti a loro intestati o cointestati ovvero dei quali sono autorizzati a disporre;
- il personale dipendente e i collaboratori a contratto, anche agli effetti del codice etico, dei codici di condotta nonché dei regolamenti aziendali, comunque denominati, diretti ad assicurare il presidio delle operazioni personali o per conto di soggetti capaci di esercitare influenza, devono dichiarare al proprio superiore gerarchico la natura, i termini, l'origine e la portata di ogni interesse potenziale o reale che loro abbiano, per conto proprio o di terzi, in uno specifico affare della Banca. In tali fattispecie
  - (i) nella concessione del credito, sono sospesi i poteri deliberativi del portatore d'interesse;
  - (ii) eccetto per i contratti di lavoro dipendente o di collaborazione esterna, negli accordi che implicano il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra le parti<sup>23</sup>, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un

---

<sup>22</sup> Tali operazioni possono essere svolte presso i terminali self e attraverso gli applicativi internet banking.

<sup>23</sup> Ad es. contratti fornitori, pubblicità, sponsorizzazioni.

corrispettivo, le competenze gestionali sono attribuite ai livelli gerarchici superiori.

## 6.7 Gestione delle operazioni successivamente alla loro conclusione

Le Operazioni con Soggetti Collegati che, successivamente alla loro conclusione, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali non possono mai considerarsi né Operazioni ordinarie, né Operazioni di importo esiguo.

Tali Operazioni sono riservate alla competenza del Consiglio di amministrazione previo parere del Comitato Amministratore indipendente, al quale è fornita un'apposita informativa completa e tempestiva. Il Comitato Amministratori indipendenti avrà facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni alle strutture competenti.

La fase deliberativa segue l'iter previsto nel precedente paragrafo 6.3.2.

## 6.8 Flussi informativi

### 6.8.1 Informativa al mercato

Se un'Operazione è soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 17 Regolamento MAR<sup>24</sup>, nel comunicato da diffondere al pubblico la Capogruppo riporta anche le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è soggetto rientrante nella definizione di Soggetti Collegati, e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione sull'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- e) la procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, l'indicazione dell'eventuale utilizzo di una facoltà di esclusione;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante il parere contrario del Comitato Amministratori indipendenti o del Collegio sindacale.

---

<sup>24</sup> Cfr. Policy Gestione delle Informazioni privilegiate e degli obblighi di informazioni.

## 6.8.2 Segnalazioni di Vigilanza

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono comunicate a Banca d'Italia secondo la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. Le principali norme alla base delle segnalazioni di vigilanza nonché le procedure utilizzate dalla Banca ai fini della generazione delle basi informative sono riportate nella normativa operativa interna.

## 6.8.3 Informativa finanziaria periodica

L'informativa di bilancio relativa alle parti correlate (Parte H nota integrativa) deve contenere le informazioni richieste dallo IAS 24 e dalla Circolare Banca d'Italia del 22 dicembre 2005, n. 262 "Bilancio Bancario e successivi aggiornamenti – Schemi e regole di Compilazione":

- informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- informazioni sulle transazioni con parti correlate.

Con specifico riferimento ai "Dirigenti con responsabilità strategiche", ai sensi dello IAS 24 rientrano in tale definizione *"quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività delle entità, compresi gli amministratori dell'entità stessa."*

La Banca ricomprende in tale categoria:

- gli Amministratori (esecutivi o meno);
- i sindaci (effettivi e supplenti);
- il Direttore generale;
- il/i Vicedirettore/i generale/i;
- i Direttori di Direzione centrale;
- i Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo;
- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

## 6.8.4 Informativa verso il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e il Comitato Amministratori indipendenti

Affari societari e legali presenta al Consiglio di amministrazione della Banca un'informativa trimestrale sull'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati. L'informativa in adunanza è intesa assoluta anche al Collegio sindacale.

L'informativa sulle operazioni di minore rilevanza deliberate dal Consiglio di amministrazione nonostante il parere negativo del Comitato Amministratori indipendenti è assoluta anche al Collegio sindacale in sede di adunanza consiliare.

Gli Amministratori, il Direttore generale e le Funzioni apicali della struttura organizzativa aziendale informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione di questo Regolamento cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

## **6.9 Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e altre operazioni con soggetti collegati**

Le politiche previste nel presente paragrafo, adottate da BPAA in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati (di seguito le "Politiche"), sono volte ad assicurare che gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni siano adeguati rispetto il profilo della Banca e che i limiti prudenziali (Par. 6.2) e gli standard di presidio delle attività ( Par. 6.3) siano efficaci rispetto le finalità di Vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione, previo formale parere motivato del Comitato Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale, entrambi vincolanti, aggiorna le Politiche, in questo Regolamento con il supporto di Affari societari e legali e della Funzione di Risk Management. Rilevano altresì regole e principi contenuti nella regolamentazione adottata dalla Banca tempo per tempo vigente.

Tali Politiche, sono comunicate all'Assemblea soci e sono tenute a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

Le Politiche, in particolare:

- individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporto economico, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- stabiliscono livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca e del Gruppo;;
- disciplinano i processi organizzativi idonei a censire i soggetti collegati e a gestire i presidi operativi e informativi disposti da questo Regolamento o altra normativa aziendale;
- disciplinano i processi di controllo a garanzia della corretta misurazione e gestione dei rischi oggetto di questo Regolamento e verifica della corretta impostazione delle Politiche e della loro applicazione.

### **6.9.1 Settori di attività e tipologie di rapporto economico in potenziale conflitto d'interesse con i soggetti collegati**

Interessi in conflitto con quello della Banca possono determinarsi, in via generale, in ogni operazione posta in essere da Banca Popolare dell'Alto Adige per conseguire il proprio scopo sociale. I settori di attività e tipologie di rapporti economici, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse:

- finanziamenti attivi, incluse operazioni di leasing
- operazioni che, successivamente alla loro conclusione, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali
- operazioni di raccolta
- contratti/accordi per l'acquisto di beni e servizi
- sponsorizzazioni ed erogazioni liberali
- operazioni immobiliari incluse le operazioni di acquisto, vendita e locazione di immobili

- operazioni relative alla gestione delle partecipazioni ed altre operazioni di natura straordinaria
- servizi di investimento per la clientela
- operazioni relative alla gestione del portafoglio di proprietà
- attività di consulenza

BPAA ha stabilito presidi volti a limitare il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interesse, definendo regole di comportamento, presidi di separatezza organizzativa e direttive di processo operativo.

### **6.9.2 Propensione al rischio nell'attività verso l'insieme dei soggetti collegati**

Nel RAS viene proposto dalla Funzione Risk Management annualmente un indicatore per monitorare le soglie di *appetite* e *tolerance* che la Banca ha definito internamente come livello massimo complessivo delle posizioni verso soggetti collegati. Tali soglie vengono riportate nel documento Allegato metodologico al RAS.

Per monitorare il Rischio di conflitto d'interesse viene calcolata l'Incidenza dell'esposizione complessiva verso soggetti collegati in rapporto ai Fondi propri con frequenza trimestrale.

Tali soglie vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta della Funzione Risk management e con il parere del Comitato Rischi.

L'esposizione non rappresenta il valore di rischio delle attività, secondo i parametri segnaletici e prudenziali delle Grande Esposizioni, ma una misura gestionale.

La Funzione Risk management monitora i limiti prudenziali di esposizione verso l'insieme di tutti i soggetti collegati e riferisce in merito con report trimestrale inserito nel Risk Profile al Comitato Rischi e al Consiglio di amministrazione come indicato all'interno della normativa operativa di riferimento.

Elabora inoltre un report trimestrale sul Controllo dei limiti alle attività di rischio dei soggetti collegati e verifica dell'indipendenza di giudizio (criterio quantitativo) che Affari societari e legali sottopone al Comitato Amministratori indipendenti e al Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disciplinato nella "Policy requisiti di idoneità degli esponenti aziendali" (Policy Fit & Proper).

### **6.9.3 Individuazione e censimento dei Soggetti Collegati**

Si rinvia a quanto riportato al riguardo nel precedente par. 6.1 del presente Regolamento.

### **6.9.4 Processi di controllo a garanzia della corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e verifica della corretta impostazione delle Politiche e della loro applicazione**

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabilite nel presente Regolamento e perseguono

l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interessi inerenti ad ogni rapporto intercorrente con i Soggetti Collegati.

Si rinvia a quanto riportato nel precedente par. 5 del presente Regolamento per quanto concerne le attività in capo alle Funzioni di Controllo della Banca nonché il ruolo del Comitato Amministratori indipendenti.